



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.07.2008
Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2017
Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 28.02.2019*

INDICE

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 7 - Decadenza della concessione
- Art. 8 - Revoca della concessione
- Art. 9 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 10 - Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali
- Art. 11 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 12 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 13 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 14 - Misurazione dell'area occupata – Criteri
- Art. 15 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili
- Art. 16 - Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe
- Art. 17 - Esenzioni
- Art. 18 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 21 - Entrata in vigore

Art. 1

Disposizioni generali

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Giugliano in Campania si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni Suolo pubblico e Spazio pubblico s'intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi e nei termini di Legge.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 2

Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere: le generalità ed il domicilio del richiedente; il motivo ed oggetto dell'occupazione; la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta; la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici a firma di un tecnico abilitato.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da Tassa.

Art. 3

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativi. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso contrario verranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 19 del presente Regolamento.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente, mediante comunicazione ai soggetti interessati a rendere noto l'avvio del procedimento.

In caso di mancata diversa disposizione, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241. Anche in caso di diniego sono comunicate al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Non possono essere rilasciate concessioni a soggetti che abbiano morosità pregresse per occupazioni di spazi ed aree pubbliche **per le quali non sono stati corrisposti i relativi pagamenti della tassa, e/o non abbiano assolto ai pagamenti dovuti per altri tributi locali all'ente.**

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute, in tutti i casi esse vengono accordate: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti danni derivanti dall'occupazione; c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni; d) a termine, per la durata massimo di anni cinque.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 6

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o che sostano solo per il tempo necessario per consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 7

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazioni di suoli.

Art. 8

Revoca della concessione

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, **ma solo alla restituzione senza interessi della relativa tassa pagata in anticipo.**

Art. 9

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno **60 gg.** prima della scadenza.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, anche per un solo anno, e/o il mancato pagamento di altri tributi locali, da parte del concessionario, è motivo di diniego del rinnovo.

Art. 10

Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 11

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della Tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento. Per le occupazioni permanenti la Tassa è annua; per le occupazioni temporanee la Tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere. La Tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie.

In ogni caso la Tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La Tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento.

La Tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 12

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 358 del 17-06-1994, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 11 sono classificate come segue:

1^a categoria

- 1) Via Colonne
- 2) Viale San Francesco d'Assisi
- 3) Corso Campano (da Piazza San Nicola a Piazza Annunziata)
- 4) Corso Campano (da Piazza Annunziata a San Francesco Patria) "Quadrivio" Qualiano
- 5) Via Roma

- 6) Piazza Gramsci
- 7) Via Vittorio Veneto
- 8) Via Dante Alighieri (dal civico 1 all'incrocio con Via San Giovanni a Campo)
- 9) Via Dante Alighieri (dal civico 2 all'incrocio con Via Vittorio Veneto)
- 10) Via Arturo Labriola
- 11) Via Palmiro Togliatti
- 12) Via Fratelli Maristi
- 13) Via Salvatore Allende
- 14) Via Giuseppe Di Vittorio
- 15) Via Aniello Palumbo
- 16) Via Licante
- 17) Via Aviere Mario Pirozzi
- 18) Via Francesco Frezza
- 19) Via Marchesella (fino all'imbocco di Via Antica Innamorati)
- 20) Via Lago Patria
- 21) Via Domitiana (dal ponte del Lago fino all'incrocio di Via Staffetta)
- 22) Via Ripuaria uscita ss 7 direzione Napoli (fino incrocio Via Domitiana)
- 23) Via Oasi Sacro Cuore

2^a categoria

- 1) Via Giardini
- 2) Via Licoda
- 3) Via San Giovanni a Campo
- 4) Via Dante Alighieri (dall'incrocio di Via Vittorio Alfieri a fine)
- 5) Via Giosuè Carducci
- 6) Via Giacomo Leopardi
- 7) Via Magellano
- 8) Via G. B. Basile
- 9) Via Cumana
- 10) Via Guglielmo Marconi
- 11) Via Camposcino
- 12) Via Giuseppe Verdi
- 13) Via Santa Caterina da Siena
- 14) Via Innamorati
- 15) Rione De Gasperi
- 16) Via Tredici Martiri
- 17) Via Resistenza
- 18) Via Licola Mare
- 19) Via Stella Maris
- 20) Via Ripuaria (inizia Scuola Elementare fino all'incrocio con strada Carrafiello)
- 21) Via Cataste

3^a categoria

Appartengono tutte le zone non segnate nella 1^a e 2^a categoria.

Art. 13

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'Art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa

categoria prevista dall'Art. precedente ed avente la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq..

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.

Art. 14

Misurazione dell'area occupata – Criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della Tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la Tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categorie diverse sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 15

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili

Per le occupazioni permanenti la Tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa, graduate per classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche:

- | | |
|---|----------------|
| a) 1 ^a categoria | € 43,90 al mq. |
| 2 ^a categoria | € 35,12 al mq. |
| 3 ^a categoria | € 26,34 al mq. |
| b) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo con tettoie, pensiline e simili, e per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ridotta del 70% è la seguente: | |
| 1 ^a categoria | € 13,17 al mq. |
| 2 ^a categoria | € 10,54 al mq. |
| 3 ^a categoria | € 7,90 al mq. |
| c) per tutti i tipi di passi carrabili non è previsto alcun pagamento; | |

- d) per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi), la Tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella di cui alla lett. a);
- e) per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'Art. 46 del D. Lgs. 507/93, la Tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per la misura unitaria di tariffa:

€ 0,66 per utenza

rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore ad **euro 600,00**. **Per le installazioni di stazioni radio base per telefonia mobile si quantificano le seguenti adeguate tariffe forfettarie:**

- **impianto singolo (unico operatore) € 20.000,00**
- **impianto in regime di co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinti) € 15.000,00 per ogni gestore**
- **impianto in regime di sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra) € 12.000,00 per ogni gestore**

- f) per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici esercizi, la tassa non si applica;

- g) per le occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e simili, per ogni apparecchio e per ogni anno la tariffa è la seguente:

centro abitato	€ 19,37
zona limitrofa	€ 12,91
sobborghi, frazioni e zone periferiche	€ 9,56

- h) per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e dovuta una tassa annuale come da tariffa seguente:

centro abitato	€ 58,10
zona limitrofa	€ 38,74
sobborghi e zone periferiche	€ 19,37
frazioni	€ 9,56

La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di essi. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con

impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 15 lett. a).

Art. 16

Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe

a) Per le occupazioni temporanee la tassa dovuta è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, secondo le seguenti misure giornaliere di tariffa, in rapporto alla durata dell'occupazione:

a.1) per un periodo anche non consecutivo fino a 15 gg.:

1^ categoria	€ 4,00 al mq.
2^ categoria	€ 3,20 al mq.
3^ categoria	€ 2,40 al mq.

a.2) Oltre i 15 gg. anche non consecutivi la tariffa giornaliera è ridotta del 50%:

1^ categoria	€ 2,00 al mq.
2^ categoria	€ 1,60 al mq.
3^ categoria	€ 1,20 al mq.

Le tariffe di cui alle precedenti lettere a.1) e a.2) sono ulteriormente graduate secondo le seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7,00 alle ore 21,00 è ridotta del 20%;**
- dalle ore 21,00 alle ore 7,00 è ridotta del 30%.**

- b) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa giornaliera è ridotta del 70%.**
- c) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è quella indicata alla lettera a).**
- d) Le occupazioni di cui alle lettere precedenti, sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.**
- e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta dell'80%.**
- f) Per le occupazioni di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 comma 1, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50% (cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie).**
- g) Per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera a).**
- h) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera a) sono ridotte del 50%.**
- i) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa indicata alla lettera a) è ridotta dell'80%.**
- j) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta**

del 50%. **Tale riduzione è cumulabile con quella connessa alla durata dell'occupazione di cui alla precedente lettera a.2)**

- k) Per le occupazioni temporanee del suolo comunale relative alla fiera settimanale del giovedì, la tariffa è stabilita nella misura di euro 0,263 al metro quadrato, in considerazione dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Comunale n° 710 del 24 ottobre 1996;
- l) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
- 1) per le occupazioni fino ad 1 Km. lineare non superiore a 30gg.:

1^ categoria	€ 18,08
2^ categoria	€ 14,46
3^ categoria	€ 10,84
 - 2) oltre ad 1 Km. lineare non superiore a 30 gg. (aumento 50%):

1^ categoria	€ 27,12
2^ categoria	€ 21,70
3^ categoria	€ 16,27
 - 3) per le occupazioni di durata non superiore a 90 gg. le tariffe di cui ai punti 1) e 2) vanno maggiorate del 30%.
 - 4) per le occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. le tariffe di cui ai punti 1) e 2) vanno maggiorate del 50%.
 - 5) Per le occupazioni superiori a 180 gg. le tariffe di cui ai punti 1) e 2) vanno maggiorate del 100%.
- m) Per le occupazioni temporanee del suolo comunale relative alla fiera settimanale del giovedì, effettuate da spuntisti, la tariffa è stabilita nella misura di euro 0,70 al metro quadrato.

Art. 17 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/93.

Sono esonerate dal pagamento della Tosap le occupazioni effettuate, da enti senza scopo di lucro, associazioni e cooperative sociali, per la realizzazione di attività, patrocinate moralmente dal Comune di Giugliano, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, destinate alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Previa presentazione di richiesta scritta di esenzione.

Art. 18 Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al

Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno tenendo conto del numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a euro 0,49 o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

La tassa, se di importo uguale o superiore a euro 258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

Salvo se diversamente previsto da altro regolamento comunale.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa è comunque dovuto e può essere effettuato mediante versamento sul conto indicato dall'ente stesso.

Fermo restando l'obbligo di autoliquidazione del tributo da parte del soggetto passivo, in caso di affidamento a terzi del servizio, il soggetto affidatario, al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, invia, anche a mezzo posta ordinaria, al domicilio del contribuente avviso di scadenza contenente gli estremi relativi alla verifica del tributo richiesto (ubicazione dell'occupazione, tariffa applicata, mq tassati) secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti d'ufficio, nonché i bollettini di conto corrente postale precompilati.

Il bollettino sopra indicato è utilizzabile anche per il pagamento delle violazioni accertate o liquidate d'ufficio e per i pagamenti in ravvedimento operoso.

Art. 19 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 471-472-473 del 18 dicembre 1997.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della L. 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 20
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. L.gs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal R.D. 639/1910, in unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2019**